

Assenze

La normativa prevede che: DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita

“[...]ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Quindi è errato e fuorviante parlare di giorni d'assenza. La Circolare n.20, 4 marzo 2011 spiega cosa è l'orario annuale personalizzato:

[..] Personalizzazione del monte ore annuo L'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”. [...], per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. L'intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe [..]

Qui abbiamo il primo problema: se un alunno non si avvale della religione cattolica, dobbiamo togliere le 33 ore annuali della materia.

Il monte ore annuale è quindi, se poniamo che vi siano 33 settimane di 32 ore

$$\text{monte ore} = 33 \times 32 = 1056$$

mentre il monte ore per chi non avvale è, ponendo che vi siano 33 ore di religione,

$$\text{monte ore} = 33 \times 32 - 33 = 1023$$

Le conseguenze di questo è che l'alunno che non si avvale ha una percentuale di assenze, a parità di numero, maggiore rispetto a chi non segue questa materia.

Esempio Pierino e Carlo hanno un totale 200 ore di assenza, Pierino si avvale mentre Carlo no quindi

$$\text{Assenze Pierino} = \frac{200}{1023} \times 100 = 20\%$$

$$\text{Assenze Carlo} = \frac{200}{1056} \times 100 = 19\%$$

Assenze Spaggiari

Il registro elettronico Spaggiari ha tre modalità diverse per calcolare le percentuali delle assenze degli alunni. Il coordinatore ha accesso a queste informazioni tramite il percorso:

Coordinatore -- > Stampe Registro -- > Assenze

Le modalità sono:

Su assenze e presenze Il registro elettronico tiene conto delle ore di assenza e presenza di un alunno in base a quello che inserisce l'insegnante durante la firma appello, quindi un errore, una mancata firma etc. sono causa di calcoli non corretti

$$PA = \frac{\text{Assenze}}{\text{Assenze} + \text{Presenze}} \times 100$$

Su monte ore Le ore di assenza vengono divise per il monte ore annuale

$$PA = \frac{Assenze}{1056} \times 100$$

Su monte ore oggi Le ore di assenza vengono divise per il monte ore attuale cioè per il totale delle ore che la classe ha attualmente svolto. Queste ore sono calcolate dal registro utilizzando l'inserimento dell'orario settimanale, orario annuale ed eventuali chiusure per forza maggiore.

$$PA = \frac{Assenze}{Monte\ ore\ attuale} \times 100$$

Facciamo alcuni esempi pratici

A oggi, 16 maggio abbiamo in una classe, questa situazione:

Alunno	P	A	P+A	Moa	%PeA	%MO	%MoA
Uno	506	130	636	951	20	12	14
Due	763	64	827	951	7	6	7
Tre	627	200	827	951	24	19	21
Quattro	680	145	825	951	17	14	15

Aggiungiamo che Uno è arrivato da un'altra scuola ad anno scolastico già iniziato. Purtroppo capita, che non sono note le assenze dell'altra scuola e questo falsa il conteggio finale.

La gestione dei certificati

La normativa che regola le assenze prevede delle deroghe e degli sconti. Tali riduzioni influiscono sul numero delle assenze e sulla loro percentuale. Per esempio un alunno ha 420 ore di assenza e una percentuale pari a 40% circa. L'alunno presenta una dichiarazione in cui afferma che è stato assente per un mese causa ricongiungimento familiare. Come vanno scontate le ore in maniera corretta? La normativa parla di orario quindi nel calcolo vanno tolti: i sabati, le domeniche ed eventuali altre festività o sospensioni dato che in questi giorni non vi è stata scuola. Se il mese in questione ha quattro settimane e inoltre la scuola è stata chiusa un mercoledì per la festività del santo patrono abbiamo che le ore complessive di scuola sono

$$4 \times 32 = 128$$

A questo conteggio va tolto il mercoledì di chiusura. Se per il giorno era un rientro si toglieranno otto ore, altrimenti sei, quindi

$$128 - 8 = 120$$

$$128 - 6 = 122$$

Le sue ore di assenza dopo il mese in famiglia saranno

$$420 - 120 = 300$$

altrimenti

$$420 - 122 = 298$$

le sue percentuali sono

$$\frac{300}{1056} \times 100 = 28\%$$

o

$$\frac{298}{1056} \times 100 = 28\%$$

In entrambi casi l'alunno è bocciato.

Altro esempio un alunno è assente da mercoledì prima di Pasqua e torna quello successivo. L'alunno presenta un certificato di sette giorni per malattia. Le sue ore di assenza totali sono 120. In totale, di questi sette giorni potrà scontarne solo uno quindi avrà sei ore in meno.

Riferimenti bibliografici

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

- 2011 *Circolare n.20 4 marzo 2011*, 4 mar. 2011, https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/cm20_11.pdf/2051f782-fe1f-4d58-8ef1-6b29b221b28c (visitato il 19/05/2023).

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

- 2009 *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122*, GU Serie Generale n.191 del 19-08-2009, 22 giu. 2009, <https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-08-19&task=dettaglio&numgu=191&redaz=009G0130&tmstp=1251275907525> (visitato il 19/05/2023).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

- 1999 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, GU Serie Generale n.186 del 10-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 152, 8 mar. 1999, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/08/10/099G0339/sg> (visitato il 19/05/2023).